
Legge sull'attività del Gran Consiglio e del Governo in situazioni eccezionali (legge mantello)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: 150.100 | 170.100 | 170.300
Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,

visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

Nessuna modifica principale.

II.

1.

L'atto normativo "Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC)" CSC [150.100](#) (stato 1 gennaio 2026) è modificato come segue:

Art. 15 cpv. 3 (nuovo)

³ L'autorità che ha indetto la votazione può differire o annullare una votazione indetta se si è verificato o incombe la minaccia che si verifichi un grave turbamento dell'espressione del voto. Sottopone gli oggetti in questione a votazione entro dieci mesi dalla fine del turbamento.

2.

L'atto normativo "Legge sul Gran Consiglio (LGC)" CSC [170.100](#) (stato 1 gennaio 2026) è modificato come segue:

Art. 45a (nuovo)

Deroghe

¹ In situazioni eccezionali, la Conferenza dei presidenti può decidere provvedimenti organizzativi limitati nel tempo che derogano al regolamento di procedura generale.

Art. 45b (nuovo)

Sedute in linea

¹ Le sedute in linea del Gran Consiglio e dei suoi organi sono ammesse qualora una riunione in presenza non sia possibile. Il regolamento organico stabilisce i presupposti.

Art. 58 cpv. 3 (nuovo), cpv. 4 (nuovo)

³ Se un'elezione non può essere rinviata e la riunione in presenza dell'organo eleggibile non è possibile, l'elezione deve essere svolta mediante spedizione postale o con un'altra modalità che garantisca il segreto del voto.

⁴ Se un'elezione secondo il capoverso 3 non è possibile, la maggioranza dei membri del Gran Consiglio può decidere di procedere all'elezione a scrutinio palese.

3.

L'atto normativo "Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LCOGA)" CSC [170.300](#) (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 9^{bis} (nuovo)

1^{bis} Mancato raggiungimento del numero legale

¹ Se il Governo non è più in grado di deliberare validamente, per quanto riguarda la decisione in merito ad affari improrogabili esso viene temporaneamente completato facendo capo al presidente del Gran Consiglio oppure al vicepresidente del Gran Consiglio e, se necessario, a ex presidenti del Gran Consiglio, purché siano ancora membri del Gran Consiglio, finché il Governo è nuovamente in grado di deliberare validamente.

² Se il numero legale secondo il capoverso 1 non può essere raggiunto, la Conferenza dei presidenti del Gran Consiglio designa i membri del Gran Consiglio necessari per il ripristino temporaneo del numero legale. Occorre tenere conto della composizione partitica.

³ Durante questo periodo la rispettiva carica in seno al Gran Consiglio è sospesa.

⁴ Per quanto riguarda gli affari ai quali hanno partecipato in qualità di membri del Governo, i membri del Gran Consiglio devono ricusarsi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione nonché della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni.

La Conferenza dei presidenti del Gran Consiglio stabilisce la data dell'entrata in vigore della revisione parziale della legge sul Gran Consiglio.